



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
ULTERIORI NORME IN MATERIA DI MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE  
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA E PER IL POTENZIAMENTO  
DELLA VIGILANZA E DEL CONTROLLO DELLA PESCA MARITTIMA A  
NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 MARZO 2003,  
N.38**

*Punto 23l) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

Con la verifica dell'accoglimento delle modifiche concordate in sede di istruttoria e evidenziate nell'allegato testo, la Conferenza dei Presidenti esprime parere favorevole sul decreto legislativo in oggetto.

Roma, 3 marzo 2005

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Visti i decreti legislativi 26 maggio 2004, nn. 153 e 154;

**Vista la notifica alla Commissione europea a norma dell'art. 88, comma 3, del Trattato;**

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e **con il Ministro della Difesa;**

Emana

il seguente decreto legislativo

**ART. 1**

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale e a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;

b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;

c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.

3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis .

4. Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'art.3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto.”

## ART. 2

### *(Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

" ART. 14-bis

### *(Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi **agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura**, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 30 per cento della produzione.

2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, **per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca**, è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 3 sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

3. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite nonché loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, **d'intesa con** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione.

5. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato 'Programma assicurativo', **nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio**, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.

6. Il Programma assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, **d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e *sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.*

7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

- a) tipologia di polizza assicurativa;
- b) area territoriale d'intervento;
- c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
- d) tipo di produzione e/o di strutture;
- e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.

8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:

- a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
- b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche."

### ART. 3

#### *(Sostegno alla filiera ittica)*

1. I contratti di filiera previsti e disciplinati dall'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese le forme associate.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Ad integrazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

4. Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è esteso, **nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista**, anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, è integrato il regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, relativamente alle modalità di intervento in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

## ART. 4

*(Istituzione del reparto pesca marittima)*

1. Al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. **Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, sono definite le funzioni e l'organizzazione del reparto medesimo.**
2. Dall'attuazione del presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.